



PROVINCIA DI BRINDISI

**Direzione Area 4 – Ambiente e mobilità
Settore Ecologia**

C.F.: 80001390741, Part. IVA: 00184540748
Via A. De Leo, 3 - 72100 – Brindisi; 0831 565111
www.provincia.brindisi.it provincia@pec.provincia.brindisi.it

FER.METAL. SUD. S.p.A.

Viale del Commercio, Z. I. - Francavilla Fontana (BR)
fermetalsudspa@pec.it

ARPA Puglia – DAP Brindisi

dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

REGIONE PUGLIA

Servizio autorizzazioni ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA

comune.francavillafontana@pec.it

Dipartimento di Prevenzione A.S.L. BR

prevenzione.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: Impianto Fer. Metal Sud S.p.A.

Autorizzazione Integrata Ambientale n.81 del 17/09/2015

Comunicazione di modifica non sostanziale, ex art. 29-nonies, D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.

Presa d'atto

La Società Fer.Metal. Sud S.p.A., con nota n. 815/2021 trasmessa il 13/09/2021 e acquisita al prot. n. 29358 nella stessa data, ha trasmesso, ai sensi dell'art. 29-nonies D. Lgs. 152/06, comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per la sostituzione del macchinario aprisacchi COPARM mod.TR 50 AS con il nuovo aprisacchi COPARM mod. AS8 1500.

Alla stessa nota, il Gestore ha allegato la seguente documentazione:

1. Elaborato grafico: Layout di progetto;
2. Copia delle caratteristiche tecniche del macchinario.

Con PEC successiva, acquisita al prot. n. 29459 del 13/09/2021, il Gestore ha integrato la nota n.815 con l'invio di un nuovo layout aggiornato, a sostituzione di quello precedentemente trasmesso.

La Provincia di Brindisi, al fine di poter valutare il carattere di sostanzialità della comunicazione di cui alla nota n. 815/2021, con nota prot. n. 34462 del 26/10/2021, ha richiesto al Gestore la trasmissione della seguente documentazione:

- Relazione tecnica che evidenzia le differenze tra i due macchinari, relativamente:
 - alle dimensioni;
 - alle caratteristiche tecniche;
 - alle funzionalità operative, giustificando il dichiarato miglioramento qualitativo del processo selettivo;
- marca da bollo da 16,00€;
- attestazione di versamento degli oneri istruttori per modifica non sostanziale, quantificati ai sensi della D.G.R. n.36 del 12/1/2018 e del D.M. n.58 del 6/3/2017.

Il Gestore con la nota n.978 del 28/10/2021 (acquisita al prot. n. 34771 nella stessa data), ha dato riscontro alla nota n. 34462 trasmettendo quanto richiesto.

Rilevato dalla documentazione trasmessa che:

- la nuova attrezzatura aprisacchi è composta da una tramoggia all'interno della quale sono presenti tamburi rotanti ottagonali dotati di appositi coltelli fissi in grado di lacerare i sacchi contenenti rifiuti trasportati da un nastro di alimentazione, unitamente all'azione coordinata di un dispositivo basculante detto pettine;
- la lacerazione provoca la fuoriuscita dei rifiuti contenuti su di un nastro di scarico destinandoli alla fase di selezione;
- la potenza della nuova attrezzatura risulta inferiore rispetto alla precedente.

Richiamato quanto stabilito, nell'ambito della definizione delle modifiche non sostanziali, dal D. Lgs. N. 152/2006 e dalla D.G.R. n.648 del 2011.

Considerato quanto dichiarato dal Gestore con la relazione allegata alla nota n. 978, ossia che le modifiche proposte, anche in riferimento alla D.G.R. n. 648 del 5/04/2011:

1. Non comportano un incremento di una delle grandezze oggetto della soglia pari o superiore alla soglia medesima e non comportano l'incremento pari al 50% di una delle grandezze di soglia autorizzate, qualora tale valore risulti inferiore alla soglia medesima;
2. Non comportano un incremento della capacità produttiva degli impianti di un valore pari o superiore al 50% del valore della capacità produttiva di progetto indicata nel provvedimento AIA precedente;
3. Non rappresentano modifiche soggette a VIA;
4. Non comportano l'avvio nel complesso produttivo di nuove attività IPPC;
5. Non comportano l'emissione di nuove tipologie di sostanze pericolose (Tabelle A1 e A2 dell'allegato I alla Parte V del D. Lgs. 152/2006; tabella 5 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006);
6. Non modificano il quadro emissivo autorizzato a seguito dell'introduzione di nuovi inquinanti rispetto a quelli già previsti nel monitoraggio prescritto in AIA;
7. Non introducono una nuova attività di smaltimento/recupero (D o R);
8. Non introducono nuovi codici CER di rifiuti pericolosi non già ricompresi nell'elenco dei rifiuti autorizzati con AIA;
9. Non rappresentano aumento di volumetria dei rifiuti conferibili e/o delle superfici di conferimento e/o dei profili altimetrici già autorizzati;
10. Non incidono sulle matrici ambientali e comporta la sola modifica del layout interno al capannone, integrando il processo di selezione senza modifiche delle quantità trattate e dei codici CER autorizzati;
11. Consentono di migliorare l'attività di selezione del rifiuto a fronte di una diminuzione della potenza elettrica installata;
12. La nuova disposizione delle attrezzature, così come previste dal layout trasmesso, non determina interferenze significative con le attività previste all'interno del capannone.

Atteso che, sulla base di quanto dichiarato dal Gestore con le note n.815 e n.978, il nuovo impianto da installare non apporta variazioni alle quantità e codici CER già autorizzati, verificata la completezza della documentazione, fermo restando il rispetto di tutte le norme vigenti in ambito ambientale e sulla sicurezza sul lavoro, allo stato non si rilevano motivi ostativi all'accoglimento della comunicazione di modifica non sostanziale proposta dal Gestore relativamente all'inserimento dell'impianto aprisacchi COPARM mod. AS8 1500, e quindi all'aggiornamento del layout aziendale.

Pertanto, rilevato che la modifica proposta risulta compatibile con l'attività svolta, si ritiene, ai sensi della D.G.R. n.648 del 5/04/2011, che la modifica all'impianto sia non sostanziale.

Analogamente a quanto effettuato con l'introduzione della precedente attrezzatura aprisacchi, Il Gestore è tenuto a verificare la necessità di avviare le procedure di cui all'art.3, comma 1 e all'art.4, comma 6 del D.P.R. n.151/2001 e s.m.i., presso il Comando P.le dei Vigili del Fuoco, ai fini della valutazione da parte dello stesso Comando di eventuali aggravii del rischio incendio o di eventuali modifiche da apportare al Certificato di Prevenzione Incendi, oltre che a comunicare alla Provincia di Brindisi gli esiti di tali procedure.

Le dichiarazioni rese dal Gestore relativamente alla modifica in questione costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, legge n.241/1990 e s.m.i., presupposto di fatto essenziale per lo svolgimento dell'istruttoria e l'adozione del presente provvedimento restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese possono comportare, a giudizio dell'autorità competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti.

La presente presa d'atto, da intendersi quale modifica ed integrazione del provvedimento di AIA n. 81 del 17/09/2015, verrà pubblicata sul portale web dell'Ente, sezione IMPIANTI AIA, unitamente agli altri atti già pubblicati e dovrà essere conservata presso lo stabilimento, a disposizione degli organi di controllo.

Il Dirigente

Dott. Pasquale Epifani

Firma autografa, sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993